

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.

**soggetta alla direzione e al coordinamento dell'azionista unico Regione Puglia
via delle Dalie – Zona Industriale – Modugno (BA)
P.IVA n. 01751950732 – Cap.Sociale € 3.499.540,88**

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO “servizio di assistenza tecnica-professionale
nell’ambito delle attività di rendicontazione di programmi imprenditoriali di investimenti”
della durata di mesi quattro mediante l’utilizzo della piattaforma EMPULIA
CUP: B31I09001500009 – B37C11000440009 – B39G13002320009
CIG: 6772370086**

VERBALE N. 2 DI SELEZIONE IN SEDUTA RISERVATA

lu

ca

res

L'anno duemilasedici il giorno 6 del mese di settembre alle ore 14,30, presso la sede della Puglia Sviluppo S.p.a., sita in Modugno (BA), in via delle Dalie (Zona Industriale), sono riuniti:

- il dott. Lorenzo Minnielli, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe;
- la dott.sa Marina Bellini, Componente della Commissione;
- il sig. Antonio Di Girolamo, Componente della Commissione.

La presente seduta viene effettuata al fine di approfondire le criticità emerse nel corso della precedente seduta pubblica riguardo alla validità della documentazione presentata nella "busta amministrativa" dall'Operatore C. BORGOMEO & Co. S.R.L., in considerazione del fatto che tale documentazione risulta sottoscritta con firma digitale "sospesa".

La Commissione procede a effettuare gli opportuni approfondimenti di carattere normativo e legislativo, con particolare riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché all'eventuale sanabilità della posizione ai sensi del cd. "soccorso istruttorio rafforzato" (ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016).

All'esito di quanto sopra la Commissione rileva che:

- ai sensi dell'art. 21 c. 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale "l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o **sospeso equivale a mancata sottoscrizione**. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate";
- ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 "costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa";

Pertanto, ai sensi del combinato disposto, la Commissione determina di procedere all'esclusione dell'operatore economico C. BORGOMEO & Co. S.R.L.

Concluse le operazioni innanzi descritte la seduta si chiude alle ore 15:30.

Letto confermato e sottoscritto.

